

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.(ALL. 9A)

Decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004 - Disposizioni correttive del D.Lgs. n. 276/2003

Art. 14- Disciplina transitoria del contratto di formazione e lavoro.

Il presente articolo del D.Lgs n. 251/2004, correttivo del D.lgs. n. 276 del 2003 in materia di occupazione e di mercato del lavoro, prevede un apposito regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro i cui progetti siano stati autorizzati alla data del 23 ottobre 2003 (giorno antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 276/2003). Pertanto, tutte le aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione al progetto formativo entro la data del 23 ottobre 2003, possono assumere lavoratori con CFL fino al 31 ottobre 2004.

Per quanto attiene invece alle agevolazioni contributive, è fissato nel limite massimo complessivo di 16.000 il numero dei contratti che potranno ottenere i benefici di legge.

Per l'accesso alle agevolazioni la norma stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta che decorre:

- dalla data di stipula del contratto, per le aziende che ancora non hanno provveduto all'assunzione;
- dalla data di entrata in vigore del D.lgs correttivo, per le assunzioni già intervenute.

L'Istituto, nei limiti numerici sopra decritti, ammette le aziende alla fruizione dei benefici contributivi tenendo in considerazione due criteri:

- la priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro;
- la precedenza, comunque, ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali.(ALL.9E)

D.I. (Lavoro ed Economia) del 1° dicembre 2004 – Riduzione aliquota contributiva per l'edilizia.

L'articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002, ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

Il D.M. Lavoro/Economia 1 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 2005, ha confermato per l'anno 2004 nella misura dell'11,50 per cento la riduzione contributiva in argomento.(All.8)

Legge 3 dicembre 2004, n. 291 - Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.**Articolo 1, comma 1- Cassa integrazione per crisi aziendale.**

Il presente comma, consente, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo. In base all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l'erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, è di norma pari ad un periodo massimo di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

Presupposto della proroga sono:

- la cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;
- la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;
- l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del «concreto avvio», nei primi 12 mesi dell'intervento ordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, del piano di gestione delle eccedenze di personale.

La proroga può essere concessa entro il limite di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione.

Articolo 1, comma 2- Ammortizzatori sociali

Il comma 2 novella parzialmente l'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Tale comma prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto il Ministro dell'economia di concedere e prorogare - anche in deroga alla normativa ordinaria - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni: esistenza di programmi intesi alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti al reimpiego dei lavoratori; per i casi di prima concessione dei trattamenti, conclusione, in sede governativa, di specifici accordi entro il 30 giugno 2004; limite massimo complessivo di pari a 310 milioni di euro (a carico del summenzionato Fondo per l'occupazione); applicazione dei benefici fino al 31 dicembre 2004.

Il comma in esame incrementa il limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro (da 310 milioni a 360 milioni) ed il termine finale per l'applicazione dei relativi trattamenti viene differito dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005. (alla 9B)

Il comma 3-bis- Chiusura del traforo del Monte Bianco

La norma prevede che ai lavoratori, dipendenti da datori privati operanti nella Regione Valle d'Aosta, a favore dei quali l'articolo 46, della legge n. 144 del 1999, aveva disposto per il periodo di sospensione dal lavoro o di riduzione del relativo orario- derivante dalla chiusura del traforo del Monte Bianco- la corresponsione di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale o proporzionata alla riduzione dell'orario, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto con oneri a carico del Fondo per l'occupazione (All. 9B)

Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 Finanziaria 2005.

Art. 1, commi 139-141. *Adeguamento dell'importo annuo dei trasferimenti dallo Stato all'INPS ai sensi dell'art. 37 della legge 88/1989 e dell'art. 59, comma 34, della legge 449/1997*

Le disposizioni contenute nei suddetti commi, definiscono per l'anno 2005, i trasferimenti, dal bilancio dello Stato all'INPS, per gli interventi assistenziali.

Tali trasferimenti sono incrementati, rispetto l'anno 2004, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati aumentato di un punto percentuale, come stabilito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995.

Conseguentemente, vengono determinati in:

- a) 15.685,61 milioni di euro, l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.c) della legge n. 88/1989, da ripartire tra le gestioni interessate;
- b) 3.889,53 milioni di euro, il contributo ai sensi dell'art. 34, comma 9 della legge n. 448/1997, da ripartire tra il FPLD e le gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

L'importo di 15.685,61 milioni di euro, di cui al punto a), al netto delle somme attribuite:

– alla gestione CD/CM (ante 1989)	1059,08 milioni di euro
– alla gestione speciale minatori	2,36 milioni di euro
– alla gestione commercianti	406,15 milioni di euro
– alla gestione artigiani	419,85 milioni di euro

è definito in 13.798,17 milioni di euro che, con la Conferenza dei Servizi tenutasi il 6 ottobre 2005, è stato ripartito tra le Gestioni- seguendo i criteri previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 - ed attribuito:

– al Fondo pensioni lavoratori dipendenti	12.103,75 milioni di euro
– alla gestione CD/CM	1.694,42 milioni di euro
– totale	13.798,17 milioni di euro

L'importo di 3.889,53 mln di euro di cui al punto b), dovuto a titolo del concorso dello Stato all'onere delle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/1984, viene ripartito tra le gestioni interessate in proporzione agli importi assegnati per il 2004, e precisamente:

– al Fondo pensioni lavoratori dipendenti	3.099,32 milioni di euro
– alla gestione artigiani	427,58 milioni di euro
– alla gestione commercianti	362,63 milioni di euro
– totale	3.889,53 milioni di euro

Art.1, commi 143 e 144. Finanziamento per maggiori oneri sostenuti dall'INPS mediante compensazione con altri trasferimenti eccedenti.

Il comma 143 prevede, ai fini della copertura di alcuni degli oneri sostenuti dall'Istituto per conto dello Stato ed iscritti tra i crediti della G.I.A.S. nel consuntivo 2003, la compensazione con altri trasferimenti, dal bilancio dello Stato all'INPS, che in base al medesimo consuntivo, risultano non utilizzati perché di importo superiore alle effettive esigenze dell'Istituto

Il comma 144 prevede la definizione del complesso degli effetti contabili con conferenza dei servizi che si è tenuta il 15 febbraio 2005. In tale sede, sono stati definiti esattamente i crediti da compensare (vedi allegato 1 alla relazione del Direttore generale della presente gestione) e le somme versate in eccedenza da utilizzare per la compensazione (vedi allegato 2 alla medesima relazione) per un importo complessivo di euro 7.581.826.842,18.

Art.1, comma 145. Rifiinanziamento degli oneri per le pensioni e per le indennità agli invalidi civili, mediante destinazione di quote di altri finanziamenti eccedenti gli oneri per i quali sono stati previsti

In relazione alla dinamica della spesa per invalidità civile per il 2005 e negli anni successivi si rende comunque necessario prevedere il rifiinanziamento della stessa stimato in 827 milioni di euro annui. A tale necessità si provvede mediante la riduzione di altri trasferimenti all'I.N.P.S. previsti su alcuni capitoli di spesa e precisamente:

– incremento pensioni i soggetti disagiati	245 milioni di euro
– prestazioni economiche per la tubercolosi	277 milioni di euro
– pensionamenti anticipati	305 milioni di euro

I finanziamenti individuati si riferiscono a prestazioni per le quali i trasferimenti, rideterminati al netto delle predette risorse eccedenti, risultano sufficienti a coprire i relativi effettivi oneri.(ALLEGATI 9A, 9C e 9D)

Art. 1, comma 162- Proroga contratti di solidarietà.

Il presente comma prevede una proroga al 31 dicembre 2005, a favore delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità, stipulano contratti di solidarietà, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8 della legge 236/1993 e successive come modificato dall'art. 4 legge a concessione (contributo per un periodo massimo di due anni pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario). Per l'anno 2005 a tal fine è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro, a valere sul fondo per l'occupazione (di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993.(ALL 9E)

Art.1, commi da 262 a 264 - Attività socialmente utili

I sopra citati commi recano disposizioni in materia di attività socialmente utili. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali può prorogare, limitatamente al 2005 le convenzioni stipulate con i Comuni, anche in deroga alla normativa vigente, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili, anche in deroga alla normativa vigente.(ALL.9B)

Art.1, comma 510- Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

Ha previsto la proroga per l'anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte dall'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari.

Lo sgravio dei contributi previdenziali é fissato nella misura del 70% della contribuzione complessivamente dovuta sia per la quota del datore di lavoro, sia per quella a carico del lavoratore.(ALL. 9E)

Legge n. 26 del 1 marzo 2005- Iscrizione nelle liste di mobilità

L'articolo 6 - septies, ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2005 del termine per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.

(Allegato E)

Legge n. 80 del 14 maggio 2005.- *Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa.*

1. Disoccupazione

L'articolo 13, comma 2, lettera a) ha disposto che la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. Per i lavoratori con età inferiore a 50 anni la percentuale di commisurazione alla retribuzione è fissata al 50% per i primi 6 mesi e al 40% per il settimo mese; per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni la percentuale è fissata al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per il decimo mese.

La contribuzione figurativa spetta, secondo le precedenti disposizioni, nel limite massimo di 6 mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni, e di 9 mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. Per il settimo e per il decimo mese non può essere riconosciuta tale contribuzione.

L'articolo 13, comma 7, ha stabilito che l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali può essere riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. La prestazione è riconosciuta ai lavoratori sospesi nel limite massimo di 65 giornate nell'anno mobile e nella misura del 50% della retribuzione; per tale periodo è accreditata la contribuzione figurativa e in presenza dei requisiti di legge devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare. Tale norma fissa un limite di spesa di 48 milioni di euro annui per il pagamento dell'indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie.

2. Ammortizzatori sociali

L'art. 13, comma 2, lett.b), ha incrementato le risorse per la concessione, di trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale. La concessione è disposta con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze da emanarsi entro

il 31/12/2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006.
(Allegato 9B)

3. Incentivi al reimpiego

L'art. 13, comma 2, lett.c) estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 4 e art. 25, comma 9 L.223/1991, ai datori di lavoro (riduzione dei contributi in misura pari alla quota per gli apprendisti e del cinquanta per cento dell'indennità di mobilità) per l'assunzione o l'utilizzo attraverso contratti di somministrazione, estesa ai datori di lavoro che assumano alle proprie dipendenze i lavoratori collocati in mobilità o beneficiari di integrazione guadagni straordinaria e di disoccupazione nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Gli stessi benefici di cui sopra e, in più, l'applicazione della riduzione dell'obbligo contributivo nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi si applicano anche ai datori che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori che hanno beneficiato della proroga del trattamento di integrazione salariale per un periodo non superiore a dodici mesi per programmi di reimpiego nel caso di cessazione di attività dell'azienda. In un periodo limitato, non oltre la scadenza del 31 dicembre 2005, i benefici di riduzione contributiva si applicano indipendentemente dai limiti di applicazione del trattamento di integrazione salariale all'azienda e dai limiti di trattamento fruibile dal lavoratore, previsti dalla normativa che concede gli sgravi contributivi medesimi, entro il limite di 10 milioni di euro, con esclusione, però, delle imprese che assumano lavoratori appartenenti ad altre imprese controllate, collegate o che, comunque, presentino assetti proprietari coincidenti.

(Allegato 9E)

Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005. Handicappati gravi.

La Corte Costituzionale ha esteso il congedo straordinario retribuito ex art. 42 Dlgs 151/01 ai fratelli e alle sorelle del soggetto in condizioni di grave handicap anche nel caso in cui siano viventi i genitori (o un genitore) di questo ultimo a condizione che gli stessi siano totalmente inabili e quindi impossibilitati a prestare assistenza.

(Allegato 9C)

D. I. n. 36663 del 28 luglio 2005- Contribuzione per CIGS e mobilità.

Il Decreto concede, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2005, ai dipendenti delle

imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, delle le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza.

Le aziende destinatarie del citato decreto sono tenute al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), senza soluzione di continuità, rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate, dal periodo di paga "gennaio 2005". (All. n.8)

Decreto interministeriale 18 novembre 2005- *Perequazione automatica pensioni.*

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2005, ha fissato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 in misura pari al 2,0%; rispetto al valore previsionale dell'1,9% determinato con il decreto interministeriale del 20 novembre 2004.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

**GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI,
ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
ART.130 DEL D.L.vo 31/3/1998, N.112**

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto a decorrere dal 3 settembre 1998, il trasferimento ad un apposito fondo di gestione presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Alla copertura degli oneri derivanti da tali prestazioni provvede lo Stato, con appositi apporti che vengono fatti transitare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della Gestione per l'erogazione delle pensioni ed indennità agli invalidi civili si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati previsti in sede di aggiornamento del preventivo 2005, nonché con quelli riferiti al consuntivo 2004.

(in milioni di euro)

	CONSUNTIVO 2004	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
		1^ NOTA VARIAZIONE	AGGIORNATO	
ENTRATE:				
- Poste correttive e compensative di spese correnti	256	192	192	265
- Trasferimento da Gias	12.407	12.495	12.685	13.023
- Prelievo da fondi di accantonamento	5	-	-	12
- Var.ni patrimoniali straordinarie	6	-	-	8
TOTALE	12.674	12.687	12.877	13.308
USCITE:				
- Spese per prestazioni istituzionali	12.305	12.326	12.527	12.927
- Oneri finanziari	106	113	107	93
- Uscite non classificabili in altre voci	1	2	2	1
- Spese di amministrazione	221	212	217	239
- Oneri tributari	4	4	4	4
- Var.ni patrimoniali straordinarie	5	-	-	12
- Assegnazione al F.do svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	32	30	20	32
TOTALE	12.674	12.687	12.877	13.308

(...) importo inferiore al milione

CONTO ECONOMICO**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI -**

Determinate in 265 mln., riguardano recuperi e reintroiti di prestazioni indebite erogate:

- agli invalidi civili (250 mln.)
- ai ciechi civili (14 mln.)
- ai sordomuti (1 mln.).

TRASFERIMENTO DA GIAS - Quantificato in 13.023 mln., riguarda il trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali del contributo dello Stato necessario alla integrale copertura degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI - Determinato in 12 mln, si riferisce al prelievo dal Fondo Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per la copertura delle variazioni patrimoniali straordinarie verificatasi nei residui attivi a seguito della accertata insussistenza e di irrecuperabilità dei relativi crediti.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 8 mln. si riferiscono alla eliminazione di residui passivi per prestazioni (2 mln.) e per indennità e assegni (6 mln.).

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Iscritte complessivamente in 12.927 mln., si riferiscono all'erogazione di:

- ◆ Rate di pensione per importo pari a 3.462 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (3.049 mln.)
 - ai ciechi (363 mln.)
 - ai sordomuti (50 mln.).
- ◆ Indennità di accompagnamento per importo pari a 9.465 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (8.707 mln.)
 - ai ciechi (644 mln.)
 - ai sordomuti (114 mln.).

Nella tabella che segue si fornisce l'andamento della spesa per prestazioni (pensioni + indennità) a carico della gestione dal 2001 al 2005

<i>anni</i>	<i>Spesa per invalidi civili, al netto maggiorazione ex art.38 L.448/2001</i>	<i>% di incremento rispetto all'anno precedente</i>
2001	9.215.520.456	
2002	10.911.516.151	18,40%
2003	11.830.407.276	8,42%
2004	12.305.422.594	4,02%
2005	12.927.329.431	5,05%

Dalla tabella è agevole verificare che la dinamica della spesa nel complesso si va stabilizzando. Infatti, l'accelerazione verificatasi nel 2002 e 2003 a seguito dello smaltimento della gran parte dell'arretrato esistente - conseguente alla progressiva operatività delle convenzioni che alcune Regioni hanno stipulato con l'INPS per la fase concessiva - si è notevolmente contenuta.

Nella tabella che segue sono indicati i trattamenti di pensione e di indennità di accompagnamento in essere al 31 dicembre 2005, derivanti da una rilevazione condotta sull'archivio delle pensioni all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento:

NUMERO, IMPORTO ANNUO E MEDIO DELLE PENSIONI E DEI RELATIVI
ASSEGNI DI ACCOMPAGNAMENTO IN CORSO DI PAGAMENTO
ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2005

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DELL'ANNO				
ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNUO MEDIO
2005	INVALIDI CIVILI	1.916.915	9.096.645.252,28	4.745,46
	CIECHI CIVILI	123.489	854.056.937,70	6.916,06
	SORDOMUTI	41.488	155.291.997,04	3.743,06

ONERI FINANZIARI - Ammontano a 93 mln. e rappresentano gli interessi passivi su prestazioni arretrate spettanti:

- agli invalidi civili (89 mln.)
- ai ciechi civili (3 mln.)
- ai sordomuti (1 mln.).

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano a 1 mln. e rappresentano gli importi corrisposti per rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate erogate prevalentemente agli invalidi civili.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state determinate in 239 mln. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto di pertinenza della Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti, attribuita in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità". Nella pagina seguente si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di euro)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
Spese per il personale	77	81
Spese per servizi affidati ad altri enti:		
- Amministrazione Postale	22	26
- Banche e Uffici C/c postali	8	8
- Altri Enti		3
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5	5
Illuminaz., forza motrice, riscald., condizionamento, conduzione, pulizia, vigilanza fitto locali, manutenzione e adattamento stabili strumentali	12	14
Spese legali	76	100
Spese per servizi informatici e amm.to apparecchiature informatiche	1	2
Altre spese	44	30
TOTALE	245	269
meno Recuperi	21	28
meno Residui insussist. Passivi	3	2
TOTALE	221	239